CAMERA DEI DEPUTATI N. 2593

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LONGONI

Presentata il 17 giugno 1970

Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e successive modificazioni ed integrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata con legge 5 giugno 1962, n. 586, dalla sua entrata in vigore ha rappresentato una valida norma che disciplina il commercio dei 2.500.000 quintali circa di riso annualmente consumati nel nostro paese.

La capillare ed intensa attività di vigilanza esplicata in questi scorsi 12 anni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso il servizio repressione frodi, dagli organi dipendenti dal Ministero della sanità, nonché dall'ente nazionale risi, quale istituto principale incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste della vigilanza su tutto il territorio nazionale, ha moralizzato il commercio di un prodotto di largo consumo con benefici risultati a favore della massa dei consumatori, difesi dalle frodi commerciali nei loro quotidiani acquisti, ed ha tutelato la risicoltura, l'industria di trasformazione ed il commercio da illecite forme di concorrenza facilmente attuabili.

L'evoluzione verificatasi in questi ultimi anni nel commercio del riso e la pratica applicazione delle speciali norme di legge sopra citate, hanno suggerito ai sottoscritti l'opportunità, vivamente condivisa dalla maggior parte degli operatori, di proporre le aggiunte e le modificazioni di cui in appresso.

Onorevoli colleghi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e nell'attesa della emanazione di una regolamentazione che armonizzi nei Paesi della CEE il commercio del riso, abbiamo predisposto la unita proposta di legge nell'intento di apportare alla legge speciale vigente quelle modificazioni e quelle aggiunte ritenute, a nostro avviso, necessarie ed indilazionabili al fine di disciplinare in forma più equa particolari aspetti del commercio del riso nel nostro Paese.

Con l'articolo 1 viene esteso il divieto di vendere, porre in vendita o comunque immettere in commercio oltre che riso « scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana » (vedasi articolo 4 - primo comma - capo *b*) della legge 18 marzo 1958, n. 325 e successive modificazioni), anche riso che « risulti difettoso per odori o sapori pregiudizievoli alla sua commestibilità ».

Con quest'ultima aggiunta si è inteso precisare che anche il riso in commercio con i difetti sopra detti è da considerare alterato.

L'articolo 2 dispone che il commercio del riso avvenga solo in confezioni sigillate, con l'indicazione dei relativi pesi netti; fissa i limiti delle tolleranze degli eventuali cali peso, rapportandoli ai pesi netti delle varie confezioni; precisa, inoltre, che il peso netto si intende riferito al riso avente il tasso di umidità del 15 per cento, il quale corrisponde mediamente a quello riscontrato nel riso all'atto della sua immissione in commercio, specie nei mesi immediatamente successivi al raccolto del risone.

Con le norme suddette si è inteso migliorare le condizioni igieniche di vendita del riso al dettaglio, ed ovviare a tutti quegli inconvenienti proprii di tale commercio (mancanza delle indicazioni previste dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, miscele di risi di varietà diverse, vendita di risi « sottotipo » in sostituzione di risi a caratteristiche normali, ecc.).

Inoltre si è inteso riconoscere e disciplinare il naturale calo peso del riso e fissare i pesi netti delle confezioni ovviando, così, al disordine che in proposito si riscontra attualmente (confezioni apparentemente da 1 chilogrammo, mentre contengono da 800 a 950 grammi di riso).

Con l'articolo 3 si è ritenuto opportuno, allo scopo di ovviare all'inconveniente più volte riscontrato di riso posto in commercio in sacchi con sigilli e cartellini privi della denominazione della ditta produttrice o confezionatrice, precisare che anche i sigilli ed i cartellini apposti su dette confezioni debbono riportare impressa la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice.

Per le confezioni in sacchi, è lasciata la facoltà ai produttori o confezionatori di riportare le indicazioni obbligatorie, prescritte per gli imballaggi, solo sui cartellini. Ciò allo scopo di poter porre in commercio riso in tele prive di scritte o di raffigurazioni dalle quali il prodotto può assorbire materiale colorante, e quindi alterarsi.

Con l'articolo 4 si è inteso precisare che le revisioni delle analisi di primo grado dei campioni di riso risultati:

– infestati da parassiti animali o comunque alterati;

– difettosi per odori o sapori pregiudizievoli alla commestibilità;

– siano eseguite dalla Sezione specializzata per la risicoltura in Vercelli dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura. Tale sezione è organo delle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste, e dà sicuro affidamento di assolvere l'incarico con profonda competenza scientifica e tecnica.

Sembrando equo proporre che i reati conseguenti alla messa in vendita di riso alterato a causa di infestazoini da parassiti animali, o per l'assorbimento di odori o sapori pregiudizievoli alla sua commestibilità, debbano essere considerati solo di carattere contravvenzionale, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 18 marzo 1958, n. 325, si è provveduto, con l'articolo 5 a stabilire, per tale reato, le pene dell'ammenda, considerando:

– la scarsa consistenza delle confezioni nelle quali il riso viene posto in commercio (sacchi di juta, di carta o di fibra plastificata, o scatole di cartone, pacchi di carta o di materiale plastificato);

– la precarietà delle strutture di molti magazzini e depositi nei quali il prodotto è conservato anche per lunghi periodi;

– che le infestazioni, ad opera dei parassiti animali, possono verificarsi anche sul riso che abbia subìto precedentemente i trattamenti di disinfestazione con i mezzi che la tecnica più progredita pone a disposizione degli operatori diligenti;

– che il riso, per le sue particolari caratteristiche fisico-chimiche, assorbe con molta facilità odori e sapori;

– che le infestazioni da parassiti animali, o l'assorbimento di odori e sapori può avvenire presso i produttori, le industrie di trasformazione, sui mezzi di trasporto, nei depositi dei commercianti per la presenza nei magazzini stessi di derrate alimentari a loro volta già infestate (cereali, farine, legumi, fichi secchi, dolciumi, ecc.) o di prodotti chimici (saponi, detersivi, petrolio, alcool, naftalina, concimi chimici) dai quali il riso può assorbire odori o sapori pregiudizievoli alla sua commestibilità.

Con le norme previste dal primo comma dell'articolo 6, si riafferma la responsabilità del produttore o del confezionatore in ordine alle infrazioni previste e punite dagli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325 e successive modificazioni.

Con le norme previste dal secondo comma, si propone che per le infrazioni previste e punite dall'articolo 12 della legge suddetta, la responsabilità del produttore o del confezionatore sia limitata a 30 giorni dalla data del ricevimento del riso, salvo che nel frattempo il detentore abbia contestato il prodotto, e sempre che il responsabile non sia identificabile

I 30 giorni decorrenti dal ricevimento della merce, corrispondono al periodo che mediamente, ed in condizioni ambientali normali, i parassiti animali del riso impiegano per compiere l'intero ciclo biologico, e durante il quale tutte le altre possibili alterazioni si sviluppano in forma evidente e, quindi, sono rilevabili anche da chi non è particolarmente qualificato in materia.

Pertanto, con la suddetta proposta di modifica dell'articolo 14 *ter* della legge 18 marzo 1958, n. 325, si è inteso responsabilizzare, sin dal ricevimento del prodotto, i commercianti all'ingrosso e al dettaglio, ed a sollecitare in essi l'attuazione di quelle elementari misure di buona conservazione del prodotto che, ad avviso dei tecnici in materia, sono indispensabili per prevenire le varie alterazioni di riso (vedasi allegato studio).

L'articolo 7 indica le penalità da applicarsi per le violazioni dell'articolo 2 della presente proposta (calo peso), l'articolo 8 precisa che al personale preposto alla vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322, e infine l'articolo 9 precisa i limiti di tempo entro i quali entreranno in vigore le norme previste dall'articolo 2 (peso netto delle confezioni), e gli ulteriori limiti di tempo concessi per lo smaltimento delle confezioni e del riso confezionato esistente presso i commercianti.

L'articolo 10 dispone la naturale abrogazione delle norme di legge vigenti incompatibili con quelle della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 4, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, tra le lettere *B* e *C* è aggiunta la seguente lettera *B*-1:

« Riso che risulti difettoso per odori o sapori pregiudizievoli alla sua commestibilità ».

ART. 2.

Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, è aggiunto il seguente articolo 5 *bis*:

« Il riso deve essere posto in commercio soltanto in involucri sigillati dal peso netto di grammi 250, 500, 1.000 e multipli di 1.000.

Per le confezioni di peso unitario fino ad un chilogrammo è ammessa una tolleranza pari al 2 per cento.

Per le confezioni di peso unitario da 2 chilogrammi a 5 chilogrammi è ammessa una tolleranza pari all'1 per cento.

Per le confezioni di peso unitario da 6 chilogrammi ed oltre è ammessa una tolleranza pari allo 0,50 per cento.

Il peso netto si intende riferito al riso avente un tasso di umidità del 15 per cento ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1962, n. 586, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati recanti sulle confezioni la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito alla apertura siano resi inservibili. Si intendono sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la lacerazione dell'involucro.

I sigilli ed i cartellini di cui al presente articolo devono riportare impressa la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice.

Per le confezioni in sacchi, le indicazioni obbligatorie previste per gli imballaggi pos-

sono essere riportate, anziché sugli imballaggi stessi, sul cartellino previsto dal successivo comma ».

ART. 4.

All'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente comma:

« Le analisi di revisione per i casi di risi infestati da parassiti animali o comunque alterati e per i risi difettosi per odori o sapori pregiudizievoli alla loro commestibilità, devono essere eseguite dalla Sezione specializzata di risicoltura in Vercelli, dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura ».

ART. 5.

All'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui l'alterazione sia dovuta ad infestazione da parassiti animali o ad odori o sapori pregiudizievoli alla commestibilità del riso, si applica l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, oltre alle disposizioni previste dagli articoli 15 e 16 della presente legge ».

ART. 6.

L'articolo 14 *ter* della legge 18 marzo 1958, n. 325, introdotto con l'articolo 9 della legge 5 giugno 1962, n. 586, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano al commerciante o al detentore di riso quando il prodotto sia stato da questi ricevuto da più di trenta giorni, salvo che la merce sia stata contestata entro il termine dei trenta giorni suddetti, a mezzo di telegramma e sempre che il responsabile non sia identificabile ».

ART. 7.

Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Nei casi più gravi ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da 30 giorni ad un anno.

Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle norme del presente articolo, applica altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 325.

ART. 8.

Al personale preposto alla vigilanza per la applicazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

ART. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 2 suddetto, sono concessi mesi 6 per lo smaltimento delle confezioni esistenti presso le ditte produttrici o confezionatrici e mesi 12 per il riso confezionato esistente presso il commerciante.

ART. 10.

Sono abrogati l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1962, n. 586, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.